Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 133**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 giugno 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1950, n. **307**.
Rifornimento idrico delle Isole minori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'approvvigionamento idrico della popolazione delle Isole minori indicate nell'allegato *A* è a carico dello Stato.

La gestione relativa è devoluta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; la provvista ed il trasporto dell'acqua sono effettuati dal Ministero della difesa Servizi per la marina militare.

Il Ministero dell'interno provvede al rimborso delle spese per il rifornimento idrico dei centri di raccolta amministrati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza e, di concerto con quello del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che i singoli Comuni interessati devono versare annualmente per il godimento del servizio.

Al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo annuo per il funzionamento dell'acquedotto locale.

Art. 2.

Per l'esercizio 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese:

1) L. 90.000.000 per l'acquisto presso l'A.R.A.R. di tre navi cisterna;

2) L. 376.000.000 per la riparazione delle navi cisterna da adibire al servizio;

3) L. 377.000.000 per la gestione del servizio, ivi comprese L. 1.632.000 per contributo al comune di Linosa e Lampedusa.

Art. 3.

Le somme di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Servizi per la marina militare).

La somma di cui al n. 3) del precedente articolo graverà per L. 340.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e per L. 37.000.000 sul bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Il costo dell'acqua è rimborsato a parte sugli appositi fondi stanziati nei bilanci del Ministero del tesoro Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e del Ministero dell'interno.

Art. 5.

Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verrà provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge per il corrente esercizio vengono destinate per il predetto importo complessivo di L. 843.000.000 corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

ALLEGATO *A*

Isole minori il cui rifornimento idrico è a carico dello Stato

Provincia di Latina:
Isole Pontine: Ventotene, Ponza e Santo Stefano.

Provincia di Foggia:
Isole Tremiti: Tremiti e San Domino.

Provincia di Napoli:
Isole Partenopee: Capri, Casamicciola, Forio d'Ischia, Serrara, Fontana e Procida.

Provincia di Sassari:
Isole Asinara.

Provincia di Messina:
Isole Eolie: Lipari e Santa Margherita Solina, Centro di raccolta di Lipari.

Provincia di Palermo:
Isola di Ustica e Centro di raccolta di Ustica.

LEGGE 12 maggio 1950, n. 308.
Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La produzione e il commercio dei saponi e dei detersivi sono regolati soltanto dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

I saponi e detersivi duri da bucato posti in commercio devono portare visibilmente impresse in ogni pezzo, barra o blocco, e ripetute a stampa, sugli involucri, nel caso di prodotti venduti confezionati, le seguenti indicazioni:

1) la ragione sociale o il nome della ditta produttrice o il marchio di fabbrica registrato;
2) la località in cui ha sede la ditta produttrice;
3) il peso in grammi di ciascun pezzo, al netto delle eventuali confezioni;
4) il contenuto in acidi grassi, espresso in percentuale del peso.

Art. 3.

Il tenore in acidi grassi ed il peso devono riferirsi allo stato di umidità del sapone e del detersivo al momento del taglio.

E' ammessa una tolleranza di taglio del cinque per cento per ogni pezzo di sapone o detersivo.

Art. 4.

Per i saponi puri « tipo Marsiglia » è consentita la indicazione aggiuntiva della percentuale degli acidi grassi e degli alcali saponificati complessivamente contenuti. Tale indicazione deve essere apposta con caratteri di corpo non superiore a quello usato per l'indicazione di cui al n. 4) dell'art. 2.

Art. 5.

Le indicazioni prescritte dall'art. 2 non sono richieste per il commercio dei saponi da toletta e dei saponi e detersivi, liquidi, molli, in scaglie, in polvere e simili.

Art. 6.

I saponi posti in commercio sotto la denominazione di « saponi neutri », « saponi neutri per neonati », « saponi medicinali », devono avere reazione neutra e non devono contenere resine, nè materiali di carica o indurimento.

Art. 7.

I saponi e i detersivi di importazione non possono essere posti in commercio se non siano conformi o resi conformi alle prescrizioni della presente legge.

Art. 8.

Chiunque pone in commercio i saponi e i detersivi di cui alla presente legge senza le indicazioni prescritte è punito con l'ammenda da L. 3000 a L. 50.000.

Chiunque produce e pone in commercio saponi e detersivi che non rispondono alle dichiarazioni e indicazioni appostevi a norma della presente legge ovvero contravviene alle prescrizioni dell'art. 6 della legge stessa è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 9.

E' concesso un termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'esaurimento delle scorte dei saponi e detersivi duri da bucato prodotti o posti in commercio senza le dichiarazioni e indicazioni prescritte dai precedenti articoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 12 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 12 maggio 1950, n. 309.
Concessione di un contributo straordinario di quaranta milioni di lire a favore dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato a favore dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari un contributo straordinario di quaranta milioni di lire.

Art. 2.

All'onere predetto si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 12 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 25 maggio 1950, n. 310.
Rettifica dell'art. 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, concernente la istituzione del « Registro nazionale delle varietà elette di frumento ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio sull'ammissibilità, in rapporto ai requisiti indicati nell'art. 1, di una varietà nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » è demandato ad una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composta:

a) dal direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura che la presiede;

b) dal direttore dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;

c) da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle università;

d) da un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle università;

e) da un direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale;

f) da un professore ordinario di patologia vegetale della Facoltà di agraria delle università;

g) da un agricoltore scelto fra quelli designati da Associazioni nazionali di agricoltori;

h) da tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.

I membri della Commissione esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore all'8° ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1950, n. 311.
Istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di tecnica ed economia dei trasporti presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene istituito un posto di professore di ruolo per la cattedra di tecnica ed economia dei trasporti presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1950, n. 312.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in comune di Salemi (Trapani).

N. 312. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 2 febbraio 1948, integrato con postilla 26 luglio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in comune di Salemi (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 313.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Oratorio Salesiano Sant'Antonio di Padova », con sede nel comune di Soverato (Catanzaro).

N. 313. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Oratorio Salesiano Sant'Antonio di Padova », con sede nel comune di Soverato (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1950

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1950.
Trasferimento del comune di Rovello Porro dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Cantù a quella dei corrispondenti uffici di Como.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Cantù al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Rovello Porro un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Como;

Decreta:

Il comune di Rovello Porro viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Cantù a quella dei corrispondenti uffici di Como.

Roma, addì 1° aprile 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1950
Registro Finanze n. 8, foglio n. 365. — BENNATI

(2357)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1950.

Revoca del provvedimento di sequestro della Società per azioni « Siemens », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni « Siemens », con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi e nominato sequestratario il dott. Fulvio Furiani, successivamente sostituito con l'ing. Aganippo Brocchi;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita dell'intero pacchetto azionario della società predetta non esistono più, nella società stessa, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro sopra menzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 14 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 19 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni « Siemens », con sede in Milano.

Il sequestratario ing. Aganippo Brocchi cesserà dalle sue funzioni con la nomina, da parte dell'assemblea dei soci da lui espressamente convocata, dei normali amministratori della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Nomina di un revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezion. di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 15 dicembre 1927;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gustavo Rossi Espagnet è nominato revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2398)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Autorizzazione alla Banca popolare di credito in Bologna a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Bologna e di Casalecchio di Reno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di credito in Bologna;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di credito in Bologna è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Bologna e di Casalecchio di Reno operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2395)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Città Sant'Angelo (Pescara) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Città Sant'Angelo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca cooperativa popolare di Città Sant'Angelo (Pescara);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Città Sant'Angelo (Pescara) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Città Sant'Angelo, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2394)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Conferma di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale del 2 ottobre 1948;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Alberto Marsigli e il dott. Lorenzo Peynetti sono confermati sindaci effettivi dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e il dott. Liborio Patrì è confermato sindaco supplente dell'anzidetto istituto. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2400)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1950.

Sostituzione del presidente della Cassa di assistenza del sindacato nazionale degli ingegneri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del sindacato nazionale degli ingegneri, approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1946, con il quale fu costituito il Consiglio direttivo della Cassa predetta;

Vista la nota con la quale l'Associazione nazionale ingegneri ed architetti italiani designa il dott. ing. Tito Bruner a presidente della Cassa di assistenza del sindacato nazionale degli ingegneri, in sostituzione dell'ing. Felice Romoli, dimissionario;

Decreta:

Il dott. ing. Tito Bruner è nominato presidente della Cassa di assistenza del sindacato nazionale degli ingegneri, in sostituzione dell'ing. Felice Romoli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(2476)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nella « Mostra internazionale delle argenterie moderne » di Venezia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Istituto veneto per il lavoro pervenuta in data 6 maggio 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale delle argenterie moderne » che avrà luogo a Venezia dal 1° luglio al 31 ottobre 1950 godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 7 giugno 1950

Il Ministro: TOGNI

(2471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Iseo e Provaglio d'Iseo (Brescia)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nei comuni di Iseo e Provaglio d'Iseo (Brescia), dell'estensione di ettari 508, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

mulattiera che, dalla strada provinciale Iseo-Brescia, all'altezza di casa Zatti, va alla Roccola; strada provinciale Iseo-Brescia, per il tratto che va da casa Zatti in Iseo, alla strada comunale della Costa in Provaglio; strada comunale della Costa; strada del Castelletto; dei Bros; della Polmaccia fino alla Roccola.

(2429)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Zibello (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Zibello (Parma), della estensione di ettari 330 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 agosto 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(2433)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella ex riserva reale di caccia di Valdieri (Cuneo)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° agosto 1949, nei fondi già costituenti la ex riserva reale di caccia di Valdieri, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

(2436)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Alba (Cuneo)

La zona di ripopolamento e cattura di Alba (Cuneo), della estensione di ettari 1476 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 agosto 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoriale 1953-54.

(2437)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bra (Cuneo)

La zona di ripopolamento e cattura di Bra (Cuneo), dell'estensione di ettari 1400 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 agosto 1947, viane rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(2438)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casalgrasso (Cuneo)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 10 agosto 1948 e 20 maggio 1949, nella zona di Casalgrasso (Cuneo), dell'estensione di ettari 290 circa, i cui confini sono stati delimitati con gli stessi decreti Ministeriali, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

(2439)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Villa d'Adda e Calusco (Bergamo)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 170 circa, compresa nei comuni di Villa d'Adda e Calusco (Bergamo), delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada carrozzabile che da Carvico conduce al porto di Villa d'Adda;

ad *ovest*: fiume Adda fino al ponte di Paderno;

a *sud* strada provinciale Paderno-Bergamo, fino a Calusco;

ad est: detta strada fino a Carvico.

(2431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 108

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 giugno 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,15
» Firenze	624,75	145 —
» Genova	624,80	144,90
» Milano	624,80	144,75
» Napoli	624,65	144,75
» Palermo	624,75	145 —
» Roma	624,76	144,70
» Torino	624,825	145,10
» Trieste	624,80	145,05
» Venezia	624,80	145,30

Media dei titoli del 13 giugno 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,95
Id. 3,50 % 1902	70,35
Id. 3 % lordo	52,35
Id. 5 % 1935	99,825
Redimibile 3,50 % 1934	74,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,95
Id. 5 % 1936	95,675
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	100 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 giugno 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero	» 144,72

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno in data 27 gennaio 1950, n. 21467, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
Di Giacomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:
Balice dott. Alberto, medico provinciale;
Marconi prof. dott. Federico, direttore primario medico dell'ospedale civile di Ascoli Piceno;
Oietti prof. dott. Francesco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ascoli Piceno;
Cesari dott. Giulio, medico condotto.

Segretario:
Izzo dott. Piero.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2412)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di dieci candidati riusciti idonei nel concorso a cento posti di sottocapo in prova delle stazioni

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1949, n. 2263, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1947, al registro n. 14, foglio n. 117, del bilancio Trasporti, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a cento posti di sottocapo delle stazioni in prova;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, concernente la facoltà di nominare entro il limite di un decimo dei posti messi a concorso i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/Conc. 245/O del 22 novembre 1949, in merito alla necessità di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione per l'aumento del decimo del numero dei posti messi a concorso;

Visto il parere favorevole a tale riguardo espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 novembre 1949;

Vista la nota in data 20 dicembre 1949, n. 68975/12106, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza l'Amministrazione ferroviaria a far luogo alla nomina in prova, in ordine di graduatoria, dei primi dieci candidati oltre i vincitori, in applicazione del succitato regio decreto-legge n. 1785;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/246/O in data 24 marzo 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova, con decorrenza 16 aprile 1950, i sottoelencati candidati riusciti idonei nel concorso a cento posti di sottocapo delle stazioni in prova:

1. Corbo Angelo: 106 in graduatoria;
2. De Donato Elvio: 107 in graduatoria;
3. Rizzi Ugo Fausto: 108 in graduatoria;
4. Piergiovanni Antonio: 109 in graduatoria;
5. Dellarovere Enzo: 110 in graduatoria;
6. Volpe Leonardo: 111 in graduatoria;
7. Cacciabue Carlo: 112 in graduatoria;
8. Stagno Pietro: 113 in graduatoria;
9. Marino Franco: 114 in graduatoria;
10. Del Parco Claudio: 115 in graduatoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 aprile 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1950
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 16, foglio n. 328. — CASABURI

(2424)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282/San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032/San. del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Bresciani Oliviero (23° graduato), Giorgio Pedrazzoli (30° graduato), Cesare Preite (35° graduato), Riccardo Buffoli (38° graduato), Ferdinando Azimonti (46° graduato), Valentino D'Osualdo (49° graduato), Annibale De Molli (50° graduato), Carlo Balzarini (51° graduato), e Ugo Bigliardi (59° graduato), hanno rinunciato alla nomina per la sede consorziale di Brebbia;

Considerato che il dott. Antonio Maslowsky, 63° in graduatoria, ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonio Maslowsky, domiciliato a Livigno (Sondrio) è assegnato alla condotta medica consorziale di Brebbia, con Monvalle e Malgesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 12 maggio 1950

Il prefetto: VINCENTI

(2326)

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.